

DISCORSO PRESIDENTE ANMIL FRANCO BETTONI 6 MARZO 2010

Signore e Signori,

grazie per essere intervenuti a questa importante giornata dedicata al lavoro femminile, un tema a cui l'ANMIL da sempre riserva grande attenzione, evidenziando le peculiarità e, purtroppo, le notevoli criticità che ancora oggi lo caratterizzano.

Come associazione che tutela e riunisce oltre 460mila invalidi e mutilati del lavoro in tutta Italia, l'ANMIL in numerose occasioni ha voluto analizzare la condizione delle donne infortunate nella società, con l'obiettivo di evidenziare, per superarle, le diverse difficoltà che una donna incontra, rispetto ad un uomo, sia nella ordinaria gestione del lavoro e della famiglia, sia nel superare un evento traumatico quale può essere un incidente sul lavoro.

Per puntare l'attenzione su queste problematiche l'ANMIL ha promosso nell'ultimo anno un importante concorso musicale, "Note Scordate", che culminerà in un concerto previsto per il prossimo 6 marzo con l'esibizione dal vivo dei venti finalisti e la premiazione dei migliori brani dedicati, appunto, alla condizione della donna nella dimensione lavorativa e all'indomani di un infortunio.

Punto di partenza di tutte le nostre riflessioni è il riconoscimento che la donna svolge sistematicamente due attività di pari dimensione e gravosità lavorativa prima ancora che sociale, se per lavorativa intendiamo qualsiasi attività che produce ricchezza e valore aggiunto per la comunità. Infatti accanto all'attività propriamente professionale che le donne svolgono all'esterno, vi è quella di cura della "società familiare", che è loro affidata in via spesso esclusiva in virtù di una specifica "missione" riconosciuta anche a livello costituzionale.

Questa prima evidenza si scontra però con la difficoltà di affermare l'idea che la famiglia, pur sviluppandosi come "luogo di emozioni ed affetti", nel quotidiano è una vera e propria azienda, la cui conduzione, per gli aspetti gestionali, è affidata alle donne. È preponderante, cioè, il loro ruolo manageriale, con una piena responsabilità professionale che può sommarsi ad un'altra attività esterna.

La donna quindi, nel suo duplice ruolo di lavoratrice e responsabile della gestione familiare, deve tenere insieme due veri e propri lavori, entrambi caratterizzati dalla costrittività organizzativa e dalle responsabilità che fanno capo al lavoratore.

In questa situazione occorre chiedersi se ed in quale misura la condizione di donna influisca sulle cause e circostanze degli infortuni in azienda in modo diverso da quanto accade per gli uomini, e come questo possa influire anche sul percorso di pieno recupero dopo un infortunio.

Sotto il primo profilo crediamo sia fondamentale tenere fortemente conto dell'interazione fra le due dimensioni lavorative femminili, entrambe portatrici di fattori di stress e di affaticamento, almeno per quanto riguarda il lavoro domestico anche fuori da ogni possibile controllo.

Siamo di fronte, dunque, ad un logorio complessivo che mina salute e sicurezza della donna, quale che sia poi il luogo ove il rischio possa nel contingente tradursi in evento lesivo, in malattia lavoro correlata.

Quanto poi alla tutela assicurativa delle donne, è da ammettere che il legislatore non ha fino ad ora brillato nel riconoscere differenze di genere che pure esistono. Non si tiene infatti conto dei diversi riflessi che un infortunio sul lavoro o una malattia professionale hanno su una donna piuttosto che su un uomo: dalla perdita di un arto, ad esempio, ad una cicatrice, alla riduzione di



funzionalità, che ledono capacità ed abilità, ma prima ancora dignità personale e sociale. Ancora nella Tabella delle menomazioni non si tiene spesso conto della specificità delle lesioni femminili, che rispetto alle medesime lesioni maschili hanno risvolti fisici e psicologici assolutamente non paragonabili.

Per questo l'ANMIL ha più volte ribadito che nella valutazione dell'evento lesivo debba essere considerata anche la specificità di genere, perché variabile della complessiva situazione personale del lavoratore. Solo da questa prospettiva è possibile fornire alla lavoratrice infortunata tutte le cure necessarie e utili, nel rispetto peraltro della pluralità degli impegni cui la donna deve assolvere nel lavoro dentro e fuori casa.

Ancora nell'ottica di guardare alla pluralità degli impegni femminili come ad una duplice attività lavorativa, l'ANMIL ritiene sia indispensabile estendere la tutela assicurativa per il lavoro domestico anche alle donne che siano già assicurate presso altre forme di tutela sociale obbligatoria. L'attuale negazione di questa possibilità, infatti, mortifica il ruolo professionale comunque duplice della donna "casalinga part time" che, assicurata per l'attività lavorativa svolta al di fuori del contesto domestico, rimane priva di tutele per gli infortuni legati alla gestione della casa e della famiglia.

Su questa base è possibile sviluppare un'attenzione per l'azienda casa con una riforma che, in coerenza con le strategie generali di ANMIL, dovrebbe prevedere:

- l'estensione della tutela obbligatoria infortuni alle casalinghe "part time", cioè a coloro che svolgono anche un'attività lavorativa esterna all'ambiente domestico;
- una contribuzione a carico della azienda casa, modulabile in relazione alla tipologia di prestazioni di cui beneficiare, tramite trattenuta fiscale o modello 730 (nel caso delle casalinghe part time, con scelta a monte del soggetto obbligato);
- prestazioni modulabili con attenzione all'equilibrio fra socialità e mercato nel senso di:

1. garantire nella assicurazione pubblica efficace tutela per le situazioni di bisogno legate alla condizione di disabilità temporanea assoluta in termini corrispondenti alle esigenze di supporto gestionale ed organizzativo che emergano in relazione all'infortunio;
2. garantire, in particolare, un efficace sostegno per cure mediche e rieducative volte a minimizzare le conseguenze dell'infortunio (la modulabilità, in questo caso potrebbe essere collegata alla scelta dell'interessata già titolare di assicurazione malattia);
3. valorizzare la nozione di malattia-infortunio ai fini indennitari, in attesa che possano individuarsi malattie professionali oggettivamente specifiche dell'utilizzazione di sostanze, procedimenti lavorativi ecc. propri della attività casalinga.

L'ANMIL ha poi spesso sostenuto la teoria del doppio indennizzo spettante alle donne, prospettiva che non è mai stata affrontata seriamente ma che ha un proprio fondamento in diritto e anche un impatto finanziario compatibile. Infatti una donna che lavora in fabbrica, che sia sposata e con due figli piccoli, nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che ne comprometta le capacità fisiche in modo grave e permanente subisce danni molteplici: si riduce la sua capacità lavorativa e quindi le sue potenzialità di mantenere il proprio reddito abitualmente apportato alla famiglia; diminuisce, o si annulla del tutto, la sua capacità di accudire alle esigenze dei figli piccoli ed alle faccende legate alla conduzione della casa. Questi danni sono concreti ed effettivi, quindi giuridicamente rilevanti, anche se non ottengono il giusto riconoscimento nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ma l'indennizzo, se pure fondamentale, deve essere necessariamente accompagnato da altri interventi, che comunque fanno parte del diritto assicurativo della donna a tutte le cure



necessarie ed utili. In particolare, riteniamo che a seguito dell'evento infortunistico e della malattia professionale della donna, l'assicurazione obbligatoria debba farsi carico di un sostegno psicologico e sociale, intensivo nell'immediatezza dell'evento e prolungato nel riposizionamento familiare; prestazioni economiche risarcitorie per il lavoro femminile familiare e domestico; particolari interventi per il reinserimento lavorativo delle donne infortunate; misure di sostegno psicologico e sociale dirette ai familiari dell'infortunata.

Queste misure potrebbero rappresentare un primo momento di attenzione alla dimensione femminile del lavoro, nell'ottica per cui il principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione di genere deve essere applicato nel senso più profondo, secondo il quale la repubblica deve riconoscere un maggior sostegno a chi più ne ha bisogno ed una maggiore tutela a chi, nella famiglia, svolge un ruolo di importanza straordinaria ed insostituibile, pur mantenendo il diritto al lavoro, alla propria emancipazione culturale e sociale, alla propria libertà di azione.

"Mai più sola", insomma, potrebbe essere lo slogan per gli anni futuri che faccia da guida nelle iniziative di aiuto e sostegno espressamente mirate a ridimensionare le condizioni di aggravamento dei rischi professionali, di cui la donna che lavora dentro e fuori casa subisce le conseguenze.

Mai più sola sia per i profili morali ed affettivi sia per quelli ben immediatamente apprezzabili concretamente - e dei quali ci sentiamo legittimati ad interessarci - della attività lavorativa e di governo nella quale la donna è quotidianamente impegnata.

Mai più sola, infine, nella crescita della capacità di cogliere le discriminazioni di genere - come lavoratrice e come invalida - per quello che realmente sono, superando la sindrome che tocca le donne di fronte alle discriminazioni sul posto di lavoro e si riproduce, pari pari, quando si tocca la condizione della donna invalida.

Grazie.

Franco Bettoni

